



Udine, 24 marzo 2016

## **Oggetto: Responsabilità del datore di lavoro per l'utilizzo dell'autovettura privata del dipendente per esigenze di servizio.**

Circolare numero 012/2016

---

### **In sintesi**

Accade frequentemente che un dipendente utilizzi la propria autovettura per svolgere attività nell'interesse dell'azienda; per tale utilizzo al lavoratore viene normalmente riconosciuto un rimborso chilometrico.

Questa prassi, se da un lato semplifica la gestione della mobilità aziendale, dall'altro non tiene sempre indenne il datore di lavoro da talune responsabilità che possono derivare dall'utilizzo dell'autovettura.

### **Approfondimento**

E' prassi diffusa che un lavoratore dipendente metta a disposizione la propria autovettura per svolgere alcuni incarichi che richiedono piccoli trasporti o brevi trasferimenti per conto dell'azienda. A fronte dell'uso/usura dell'automezzo, l'azienda riconosce all'incaricato un rimborso commisurato ai chilometri percorsi e alla tipologia dell'auto utilizzata (ad esempio secondo le tariffe pubblicate annualmente dall'ACI). Il rimborso chilometrico, se corrisposto nelle dovute forme e modalità ed erogato nell'ambito di una trasferta, costituisce un sorta di "rimborso spese documentato" interamente deducibile per l'azienda ed esente da contribuzione e tassazione in capo al percettore.

In molti casi il rimborso al dipendente dei chilometri effettuati col proprio mezzo può risultare più conveniente rispetto alla concessione di autovetture aziendali sovente poco utilizzate e che richiede sempre un' articolata gestione amministrativa e una manutenzione periodica con costi e IVA solo parzialmente deducibili e detraibili.

E' opportuno, tuttavia, valutare i profili di rischio in capo al datore di lavoro che possono realizzarsi quando, a motivo di eventi fortuiti, imprevedibili con o senza colpa o dolo del conducente, l'automezzo di proprietà del lavoratore viene ad essere oggetto di danneggiamenti per incidenti stradali, per atti vandalici o per eventi meteorologici o quando procuri danni a terzi o al conducente stesso.

---

I giudici, quando hanno ritenuto sussistere anche una responsabilità del datore di lavoro, si sono basati su due specifiche norme del codice civile, e in particolare:

#### **a) La responsabilità indiretta del datore di lavoro**

In base all'art. 2049 del c.c. (responsabilità dei padroni e committenti), il datore di lavoro, a motivo del potere direzionale e decisionale riconosciutogli, è ritenuto responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei propri dipendenti in occasione e nell'esercizio dei compiti loro affidati.

Si tratta di una responsabilità indiretta ed estesa che considera il datore di lavoro sempre responsabile quando l'incarico affidato determina una situazione che renda possibile o agevoli la produzione dell'evento dannoso, sempre che esista un legame tra il comportamento lesivo e le



finalità delle mansioni "in occasione" delle quali l'illecito sia stato commesso, e ciò indipendentemente dal dolo o dalla colpa (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1530).

## **b) I doveri del datore di lavoro nei confronti del dipendente**

In base all'art. 2087 c.c. l'imprenditore è tenuto a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore subordinato predisponendo tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

Le norme in tema di sicurezza (d.lgs. n.81/2008) impongono al datore di lavoro non solo di valutare tutti i possibili rischi e predisporre tutte le possibili misure protettive a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (anche rispetto ad attività colpose dei lavoratori) ma anche di controllare e sanzionare disciplinarmente l'eventuale inosservanza delle tutele approntate.

In considerazione di ciò si può ritenere che, per il lavoratore che utilizzi la propria autovettura per scopi aziendali, l'ambiente di lavoro è la strada e l'auto è lo strumento di lavoro.

---

Data l'ampiezza delle fattispecie giurisprudenziali sopra evidenziate, nello specifico caso dell'utilizzo dell'autovettura del dipendente per esigenze aziendali, va valutato sino a che limite l'incuria nella gestione dell'automezzo da parte dell'utilizzatore o del proprietario (stato di usura degli pneumatici o dei freni, manutenzioni periodiche, collaudo, revisione e rispetto degli obblighi amministrativi: bollo, assicurazione, patente, ecc.) possa tradursi in responsabilità aziendale.

Infatti, pur incombando i descritti obblighi sull'utilizzatore e sul proprietario, tuttavia il datore di lavoro – per taluni aspetti – potrebbe trovarsi in una situazione di corresponsabilità con il proprio dipendente e ciò pur considerando che per l'azienda non è sempre agevole né possibile effettuare controlli né, peraltro, sussisterebbe obbligo alcuno.

E' opportuno considerare che il grado di responsabilità può aumentare quando l'utilizzo dell'auto di proprietà del lavoratore diventi sistematico e costituisca una prassi aziendale consolidata; ciò sino ad ipotizzare l'obbligo delle visite mediche particolari previste per gli autisti (alcool dipendenza, tossicodipendenza. Vedasi nostra circolare del 14/10/2010).

A ben vedere, i principi che regolano la responsabilità del datore di lavoro, non cambiano sostanzialmente nell'ipotesi che il lavoratore utilizzi l'autovettura aziendale anziché quella propria. Anche in questa ipotesi, infatti, sussiste la responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati dal fatto illecito del dipendente a cose e/o soggetti terzi e i suoi doveri nei confronti dello stesso sopra ricordati.

Infine segnaliamo che i principi sopra esposti valgono anche con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi e, entro certi limiti, agli amministratori.

Con riferimento a fattispecie potenzialmente pericolose per le aziende segnaliamo:

### Danno riportato dal dipendente e/o all'autovettura per comportamento del conducente

In caso di incidente, il danno riportato dal dipendente/conducente viene coperto dall'INAIL come infortunio. Il datore di lavoro potrebbe eventualmente essere comunque chiamato a rispondere del maggior danno biologico non coperto dall'assicurazione INAIL e/o da un'azione di rivalsa INAIL (es: per incuria dell'automezzo); salvo che non riesca a dimostrare che l'incidente sia attribuibile solo e soltanto al comportamento doloso del tutto occasionale ed imprevedibile del dipendente stesso.



Anche l'attribuzione di responsabilità per i danni all'autovettura non aziendale impiegata per ragioni di servizio potrebbe essere controversa.

#### Danno ingiusto per fatto doloso o colposo di terzo

Qualora il dipendente riporti un danno ingiusto per fatto doloso o colposo di terzo, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire il danno e lo stesso datore di lavoro potrà agire autonomamente nei confronti di colui che ha commesso il fatto (art.2043 c.c.). Questo è il caso in cui il dipendente venga coinvolto, senza sua responsabilità, in un incidente: normalmente l'assicurazione del terzo copre tutti i danni subiti, compresa la rivalsa dell'INAIL e del datore di lavoro per i costi che restano a suo carico durante l'assenza per infortunio.

#### Danno provocato dal dipendente per fatto illecito

In caso di incidente provocato da fatto illecito occorso "in occasione" del servizio prestato, il datore di lavoro potrebbe comunque essere chiamato a risarcire eventuali danni arrecati dal fatto illecito del dipendente a terzi e/o cose. Viene fatta salva in ogni caso la possibilità del datore di lavoro di agire in rivalsa nei confronti del lavoratore posto che si tratta pur sempre di una responsabilità solidale.

#### Multe/contravvenzioni stradali

Qualora gli illeciti amministrativi siano commessi da persona ricollegabile all'azienda per aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, vige il principio della responsabilità solidale di carattere sussidiario (art.6, l.n.689/1981); ciò significa che il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a versare la contravvenzione qualora il dipendente non vi provveda. Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione (sentenza 30 marzo 2009, n.7666) a proposito di una contravvenzione irrogata al dipendente per parcheggio dell'auto in zona vietata.

Rimane salva, in ogni caso, la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del dipendente attraverso il recupero dell'importo versato dalle sue retribuzioni.

#### Responsabilità indiretta del proprietario dell'automezzo

Nel contesto di cui si tratta, va tenuto conto anche della responsabilità indiretta del proprietario dell'automezzo prevista dall' art.2054 c.c.. Non è infrequente, infatti, il caso in cui il lavoratore utilizzi, nell'interesse dell'azienda, l'autovettura di proprietà del coniuge e/o di parenti.

In questo caso, accanto alla responsabilità diretta del conducente per i danni provocati a persone o a cose, sussiste anche una responsabilità indiretta del proprietario dell'automezzo, considerato responsabile in solido con il conducente per i danni causati da quest'ultimo e in ogni caso per i danni derivanti da vizi di costruzione o difetto di manutenzione del mezzo.

Non sempre i contratti di assicurazione coprono i danni arrecati al conducente o alla stessa autovettura oppure i danni arrecati a soggetti terzi/cose qualora l'autoveicolo venga affidato a un soggetto diverso dal proprietario.

## **Cautele**

Considerata la responsabilità indiretta ed estesa che viene posta in capo all'azienda e data la complessità che emerge nel predisporre misure efficaci per prevenire talune condotte che possono avere anche rilevanza penale, potrebbe costituire, non solo buona pratica, ma strumento di tutela, l'adozione di alcune cautele che si segnalano all'attenzione dell'azienda, come di seguito:



## **Adozione del modello organizzativo previsto dal D.lgs 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle imprese):**

Il D.lgs 231/2001 ha introdotto una responsabilità, chiamata amministrativa, ma fondamentalmente penale per società e associazioni, qualora venga commesso uno dei reati (c.d.reati presupposto) individuati in un particolare elenco che viene tenuto costantemente aggiornato.

L'Ente, in sostanza, viene ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse da soggetti che gestiscono l'azienda ovvero da qualsiasi collaboratore della stessa.

Per quanto riguarda l'uso degli automezzi, il reato presupposto potrebbe essere quello di "lesioni" o di "omicidio colposo" causato in occasione di un infortunio sul lavoro durante la guida; l'interesse dell'Ente potrebbe, ad esempio, consistere nei costi non sostenuti per le dovute manutenzioni o nell'interesse a non dotarsi di un parco macchine di servizio o nel favorire una percorrenza privilegiando l'economicità rispetto alla sicurezza del tragitto.

Non solo, al limite, si può ipotizzare anche la ricettazione nel caso di utilizzo di autovetture di provenienza illecita o falsità in moneta per pagamento del carburante con banconote false o truffa all'Ente pubblico per utilizzo della tessera regionale per carburante a prezzo agevolato di cui un'azienda non potrebbe beneficiare.

La norma prevede che il Consiglio d'amministrazione adotti un Modello Organizzativo Gestionale (MOG) per individuare quali siano (tra quelli previsti dal decreto) i reati che nell'azienda possono venire commessi, e nomini un Organismo di Vigilanza (OdV) preposto al controllo e vigilanza sulle procedure adottate per prevenire la commissione dei reati stessi.

In tale contesto possono essere monitorate le procedure per la formazione del lavoratore nel corretto utilizzo dell'autovettura.

L'attuazione di tale modello organizzativo, consente a tutti i collaboratori aziendali di prendere coscienza e consapevolezza dei reati cui potrebbero incorrere e le imprese che lo adottano e vi si conformano potrebbero dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire possibili reati; la corretta applicazione del modello organizzativo in parola fa andare esente l'azienda da responsabilità penali (che per l'azienda significano multe rilevanti e/o sospensione dell'attività e/o preclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione ecc).

## **Inclusione del rischio nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR) D.lgs 81/2008:**

Con lo stesso criterio e per le stesse finalità sopra indicate, ma nell'ambito della Organizzazione per la salvaguardia della salute ed integrità dei lavoratori, il decreto 81/2008 fa obbligo al datore di lavoro di istituire e aggiornare costantemente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In tale documento potrebbe, ad esempio, essere valutato anche il rischio specifico derivante dalla guida degli automezzi compresi quelli di proprietà del lavoratore. Il Servizio di prevenzione e protezione non può ritenere l'abilitazione alla guida (patente) sufficiente per l'uso degli automezzi per ragioni di servizio ma deve prevedere anche la formazione e l'informazione sui rischi della strada, le condotte da tenere durante la guida, tempi di guida, stanchezza, condizioni meteo, limiti, sicurezze, alcool e stupefacenti, ecc. Non è da escludersi che il medico competente, per un uso continuativo e sistematico dell'auto, disponga per il conducente i controlli previsti contro l'abuso di alcool o dipendenza da stupefacenti.

Lo scopo del DVR è quindi quello di far prendere coscienza e consapevolezza alle Imprese di tutte le fonti di rischio comprese quelle della guida e di coinvolgere i lavoratori nella cultura della sicurezza.



### **Estensione dell'assicurazione aziendale:**

Un'ulteriore cautela potrebbe essere quella di valutare col proprio assicuratore un'estensione della copertura assicurativa aziendale, per danni riportati al solo autoveicolo autorizzato e dovuti a colpa/negligenza/imperizia del dipendente-conducente e/o in caso di atti vandalici senza responsabile, fenomeni atmosferici (grandine, alluvione, ecc.).

A titolo di informazione si segnala che l'INAIL, in merito al risarcimento dei danni fisici subiti dal personale dipendente e dei danni all'autovettura di proprietà del personale autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio, ha stipulato uno specifico contratto di assicurazione per la copertura dei danni fisici dei propri dipendenti autorizzati all'uso del proprio mezzo, mentre rimborsa direttamente, con onere a proprio carico, i danni occorsi all'autovettura di proprietà del dipendente, previa verifica che l'autovettura sia stata utilizzata limitatamente al tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio e sempre che vi sia un nesso di causalità tra la missione espletata e l'evento dannoso occorso.

### **Lettera di missione:**

Nello specifico caso in cui il lavoratore utilizzi la propria autovettura per motivi di servizio, diventa assai difficoltoso gestire un data base di tutte le autovetture che sono nella disponibilità dei dipendenti (con puntuale dettaglio di revisioni, stato di manutenzione, usura freni e pneumatici anche in relazione alla stagione, coperture assicurative, ecc); in questa ipotesi potrebbe essere opportuno predisporre delle lettere di missione con le quali viene lasciata al lavoratore la scelta, alternativa, di utilizzare: l'automezzo messo a disposizione dall'Azienda, oppure il veicolo proprio o altrui, oppure l'utilizzo dei mezzi pubblici.

In ogni caso sarebbe buona prassi, prima di fare utilizzare ai dipendenti un qualunque automezzo, di sensibilizzarlo ad adottare uno stile di guida più sicuro, a curare la manutenzione costante del veicolo e a dotarsi di tutte le misure di sicurezza, e ciò in virtù della formazione e informazione obbligatoria che preventivamente l'azienda gli ha impartito.

La lettera di missione potrebbe venire utilizzata anche per informare il lavoratore sulle regole in uso per l'utilizzo di mezzi aziendali, di mezzi pubblici o di proprietà del lavoratore, del relativo rimborso spese, riconsegna del mezzo, ecc, per richiamare alcuni punti della formazione obbligatoria già impartita in azienda, per invitare ad una verifica della validità in corso dei documenti di bordo, patente, bolli, assicurazioni. ecc..

Infine, se non altro per richiamare il lavoratore ad una puntuale attenzione e ad una decisione consapevole in ordine all'utilizzo della propria autovettura, e nella consapevolezza che, per quanto detto, si potrebbe comunque ipotizzare una responsabilità almeno concorrente del Datore di lavoro, potrebbe risultare opportuno inserire nella stessa lettera di missione una dichiarazione di manleva in caso di inadempimento e di esonero da responsabilità per danni riportati in caso di incidenti dovuti a usura e/o a cattiva manutenzione/incuria, imperizia alla guida e/o violazioni di norme sulla circolazione stradale, nonché atti vandalici e/o fenomeni atmosferici.

Le stesse informazioni dovrebbero essere riportate nel regolamento aziendale, ove adottato.